



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

**II Collegio**

**composto dai seguenti magistrati:**

PRESIDENTE: dott. Carlo Chiappinelli  
CONSIGLIERE: dott. Giovanni Bellarosa (relatore)  
PRIMO REFERENDARIO: dott.ssa Oriella Martorana

**Deliberazione del 22 aprile 2015**

**concernente l'esame della relazione predisposta dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di GONARS sul rendiconto dell'esercizio 2012.**

\*\*\*\*\*

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 13 del 5 febbraio 2015, avente per oggetto l'approvazione del programma delle attività di controllo per l'anno 2015;

vista l'ordinanza presidenziale n. 11 del 9 febbraio 2015 relativa alle competenze ed alla composizione dei Collegi della Sezione;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

viste le leggi regionali che disciplinano l'ordinamento contabile e il coinvolgimento negli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali della Regione e in particolare l'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003 n. 131;

visto l'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni in ordine ai bilanci di previsione e ai rendiconti degli enti medesimi;

visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7

dicembre 2012, n. 213, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";

visti, in particolare, gli articoli 3 e 11 bis del citato decreto-legge 174/2012;

visto l'articolo 148-bis del d.lgs. 267/2000 (Tuel), riguardante il "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 18/SEZAUT/2013/INPR del 12 luglio 2013, con la quale sono state approvate le linee guida ed i questionari per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) relativi al rendiconto dell'esercizio 2012 degli enti locali;

vista la deliberazione n. 15 del 3 dicembre 2013 della Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono state adeguate all'ordinamento regionale le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2012;

presa visione della relazione inoltrata alla Sezione dall'Organo di revisione del Comune di Gonars in ordine al rendiconto 2012;

preso atto che tale Comune rientra tra quelli con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2010 e che nell'anno 2012 non è sottoposto alle regole del Patto di stabilità interno;

precisato che la Sezione ha preso in esame solo alcuni dei profili di indagine emergenti dalla relazione dell'Organo di revisione e che pertanto l'assenza di ulteriori specifici rilievi non può, di per sé, essere considerata come una valutazione positiva;

vista l'ordinanza n. 27 del 13 aprile 2015 con la quale è stato convocato il II Collegio;

udito il relatore consigliere dott. Giovanni Bellarosa;

#### **RILEVATO**

##### **1. Debiti fuori bilancio.**

L'Organo di revisione ha dichiarato che nel corso del 2012 l'ente ha provveduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio, di parte corrente, riguardanti sentenze esecutive (euro 16.363,40) di cui alla lettera a) del TUEL del d.lgs. 267/2000. L'ammontare di predetti debiti fuori bilancio è pari allo 0,44% degli accertamenti di competenza delle entrate correnti.

La Sezione osserva che il Comune di Gonars nel corso degli anni ha proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (deliberazione n. 76/2014 relativa agli esercizi sui rendiconti 2010 e 2011).

La presenza di debiti fuori bilancio, specie se ricorrente come nel caso in esame, costituisce chiaramente una grave patologia da evitare. In particolare, i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive dimostrano l'avvenuto svolgimento di attività gestionali in violazione delle disposizioni normative sottostanti o caratterizzate da inadempienze degli obblighi contrattuali.

## **2. Procedure per la verifica della sussistenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere a fine esercizio.**

L'Organo di revisione ha dichiarato che l'inesistenza di debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2012 non risulta dal rilascio delle relative attestazioni da parte dei responsabili dei servizi. Al riguardo il revisore, nel Documento illustrativo, richiama la motivazione citata nei rendiconti 2010 e 2011: *"L'inesistenza dei debiti fuori bilancio al 31.12 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario che sulla base delle sue conoscenze assume su di sé tale capacità. Ciò in quanto comunque l'ente nel corso dei vari esercizi ha riconosciuto debiti fuori bilancio in ragione di sentenze esecutive che per loro natura sono comunque imponderabili. Nel corso dell'esercizio successivo non sono pertanto emersi debiti fuori bilancio con diversa natura"*.

Poiché tale situazione è già stata rilevata anche per gli esercizi 2010 e 2011 (delibera n. 76/2014), la Sezione ribadisce le considerazioni già espresse inerenti la necessità di adottare adeguate procedure in merito.

## **3. Servizi conto terzi.**

Con riferimento alla composizione della voce "Altre per servizi conto terzi" (accertamenti/impegni di competenza euro 167.421,96), nel Documento illustrativo il revisore ha specificato le principali voci di entrate e correlate spese. Al riguardo si osserva che sono state iscritte poste che non hanno le caratteristiche richieste per l'allocazione contabile in tale voce, quali ad esempio *"Contributo a soggetto danneggiato in conseguenza di eventi atmosferici"*, *"Rimborso da assicurazione per risarcimento danni ditta Euroscavi S.r.l. a seguito posa cavidotti fibra ottica"* e *"Quota contributi pluriennali costanti non di competenza dell'esercizio finanziario in corso (3 annualità Gandin ed una annualità sistemazione stradale)"*.

Con riferimento al contributo regionale finalizzato al ristoro dei danni subiti da privati in conseguenza di avversità atmosferiche, la Sezione osserva che, in tali ipotesi, i comuni agiscono in qualità di enti attuatori per quanto concerne l'istruttoria delle domande e l'erogazione dei contributi e che essi quindi dispongono di una discrezionalità nell'azione amministrativa, sebbene nell'ambito delle direttive impartite del soggetto sovraordinato.

Per quanto concerne i contributi pluriennali accertati ma non di competenza dell'esercizio in corso, si evidenzia che il Comune è comunque tenuto ad accertare la relativa somma nei titoli di pertinenza, che andrà a confluire nell'avanzo di amministrazione.

Come già rilevato da questa Sezione con delibera n. 76/2014 concernente l'esame della relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti degli esercizi 2010 e 2011, nei servizi per conto terzi l'attività dell'ente è meramente strumentale alla realizzazione di interessi di altro soggetto, trattandosi di compiti estranei alle proprie funzioni; questo caratterizza le spese come partite di giro.

L'allocazione tra i servizi in conto terzi di partite economiche che devono essere iscritte in altri titoli del bilancio costituisce un'irregolarità contabile in quanto non consente una corretta rappresentazione degli equilibri di bilancio.

La Sezione ribadisce pertanto la necessità di prestare maggiore attenzione alla corretta composizione della voce "servizi conto terzi", escludendo tutte le poste ad essa non

riconducibili.

**DELIBERA**

di formulare gli esiti del controllo sul questionario relativo al rendiconto 2012 del Comune di Gonars nei termini di cui in premessa.


**DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco e, per conoscenza, all'Organo di revisione dell'ente.


Incarica inoltre la segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 22 aprile 2015.

Il Relatore  
Giovanni Bellarosa



Il Presidente  
Carlo Chiappinelli



Depositata in Segreteria in data 23.4.2015

Il preposto al Servizio di supporto  
dott. Andrea Gabrielli

